



Comune di Padova

***Regolamento di applicazione
dell'Indicatore della Situazione Economica Equivalente (ISEE)
e norme sui controlli delle dichiarazioni sostitutive per l'erogazione
di prestazioni sociali agevolate.***

Approvato con deliberazione del Consiglio Comunale n. 107 del 20 dicembre 2010

Modificato con deliberazione del Consiglio Comunale n. 11 del 23 febbraio 2015

INDICE

Art. 1 - Prestazioni sociali agevolate.....	3
Art. 2 – Ambito di applicazione	3
Art. 3 – Procedure applicative.....	3
Art. 4 – Validità dell’isee	4
Art. 5 –ISEE corrente	5
Art. 6 - Controlli.....	5
Art. 7 – Procedimento e modalità dei controlli	6
Art. 8 - Applicazione	8
<i>ALL. A</i>	9

Art. 1 - Prestazioni sociali agevolate

1. La determinazione e l'applicazione dell'ISEE costituisce livello essenziale delle prestazioni, ai sensi dell'art. 117, secondo comma, lettera m), della Costituzione, fatte salve le competenze regionali e ferme restando le prerogative dei Comuni, che possono prevedere, accanto all'ISEE, criteri ulteriori di selezione volti ad identificare specifiche platee di beneficiari.
2. Il Comune uniforma l'erogazione delle prestazioni sociali agevolate - di seguito definite "prestazioni" ai fini del presente Regolamento - a criteri di equità, di uniformità e di pari opportunità nel rispetto delle disposizioni di Legge e di Regolamento.
3. Il Comune adotta l'indicatore della situazione economica equivalente (ISEE) - ai sensi del D.P.C.M. 05/12/2013 n. 159 (di seguito DPCM ISEE) nonché del Decreto del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali del 07/11/2014 quale strumento di valutazione della situazione economica del nucleo familiare del richiedente la prestazione, in aderenza al disposto di cui all'art. 25 della Legge 8 novembre 2000 n. 328.
4. Nei casi di prestazioni sociali agevolate per le quali è previsto l'accesso o la misura della compartecipazione al costo del servizio correlati all'ISEE, è fatto salvo il diritto del cittadino a non presentare la dichiarazione ISEE. In tale caso non sarà concessa alcuna agevolazione tariffaria e l'accesso sarà precluso per i servizi che prevedono una soglia di ammissione.

Art. 2 – Ambito di applicazione

1. La Giunta comunale con proprio atto individua i singoli servizi oggetto di prestazioni sociali agevolate, i criteri per ottenere il beneficio e i livelli ISEE per l'accesso e/o la graduazione delle tariffe per l'utente.
2. La Giunta procede inoltre - con l'atto di cui sopra - a rendere omogenei e coerenti tra loro, in riferimento alla tipologia dei servizi del Comune, i criteri e le varie soglie ISEE per l'accesso e/o la compartecipazione al costo dei servizi in modo che l'erogazione delle prestazioni avvenga nell'ambito di una visione unitaria delle attività.
3. La quota di compartecipazione ai costi dei servizi viene aggiornata annualmente con determina dirigenziale sulla base dell'ultima rilevazione annuale ISTAT disponibile; l'aggiornamento ha valore dal 1° gennaio dell'anno successivo (dal 1° settembre per i servizi scolastici).

Art. 3 – Procedure applicative

1. Le procedure applicative del presente Regolamento devono essere osservate dagli Uffici che erogano le prestazioni.
2. L'erogazione delle prestazioni è preceduta da apposita istruttoria curata dal competente Ufficio.
3. La domanda del richiedente le prestazioni, documentata come richiesto, deve essere presentata utilizzando il modulo messo a disposizione dall'Ufficio destinatario della istanza. Il modulo di istanza per l'accesso alle prestazioni viene reso sotto forma di

dichiarazione sostitutiva ai sensi degli artt. 46 e 47 del D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445, e deve contenere:

- a. tutte le comunicazioni di cui agli artt. 7 e 8 della Legge 7 agosto 1990 n. 241 e successive modifiche ed integrazioni relative all'avvio del procedimento;
 - b. l'informativa sulla privacy ai sensi dell'art. 13 D.Lgs. 196/2003;
 - c. l'avvertenza che l'ufficio incaricato dell'istruttoria è tenuto ad effettuare controlli sulla domanda e sugli eventuali documenti allegati ai sensi dell'art. 71 del D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445 e dell'art. 11, co. 6 del DPCM ISEE.
4. La decorrenza dei termini di conclusione del procedimento avviene da quando la domanda è validamente presentata.
 5. La dichiarazione ISEE deve comprendere i redditi e il patrimonio di tutti i componenti la famiglia anagrafica come definita dall'art. 4 del D.P.R. 223/1989, ovvero l'insieme di persone legate da vincoli di matrimonio, parentela, affinità, adozione, tutela o da vincoli affettivi, coabitanti ed aventi dimora abituale nello stesso comune. Nei casi previsti dal DPCM ISEE, il nucleo familiare ISEE può essere integrato da altri soggetti che non fanno parte della famiglia anagrafica ovvero può comprendere solo alcune persone che fanno parte della famiglia anagrafica.
 6. I coniugi con diversa residenza anagrafica fanno parte dello stesso nucleo familiare eccetto i casi previsti all'art. 3, co. 3 del DPCM ISEE.
 7. Nel caso in cui la persona tenuta agli alimenti ai sensi dell'art. 433 del C.C. non provveda nei riguardi dell'avente titolo il Comune potrà erogare in forma di anticipo la prestazione agevolata rivalendosi successivamente nei confronti del soggetto, obbligato agli alimenti, non adempiente, a condizione che, nel caso di figli minori, sia stato presentato ricorso, da parte del coniuge affidatario, nei confronti del coniuge inadempiente per ottenere l'assegno spettante.

Art. 4 – Validità dell'ISEE

1. La D.S.U. (dichiarazione sostitutiva unica) ha validità dal momento della presentazione al 15 gennaio dell'anno successivo (art. 10, co. 1 DPCM ISEE).
2. Potrà essere presentata dal cittadino, entro i termini di validità della D.S.U., una nuova dichiarazione in caso di rilevanti mutamenti delle condizioni familiari ed economiche, la cui misura sarà definita nei regolamenti specifici o un ISEE corrente, come precisato nel successivo art. 5.
3. Il Comune può chiedere la presentazione di una D.S.U. aggiornata quando si verificano variazioni del nucleo familiare o in presenza di informazioni da cui risulti la possibilità di verificarsi delle condizioni per la presentazione di un ISEE corrente.
4. Inoltre in caso di errori materiali il cittadino può presentare una dichiarazione sostitutiva unica ISEE rettificata, a condizione che sia trasmessa prima dell'avvio del procedimento di controllo.

Art. 5 –ISEE corrente

1. Quando si verificano situazioni di difficoltà lavorativa, come licenziamento, riduzione dell'orario di lavoro ecc., nei 18 mesi precedenti la richiesta della prestazione, può essere calcolato un ISEE corrente, che terrà conto della situazione economica aggiornata del nucleo familiare come previsto dall'art. 9 del DPCM.

Art. 6 - Controlli

1. Le istanze, i documenti allegati, le D.S.U. ISEE presentate dai richiedenti sono soggette a controllo ai sensi degli artt. 71 ss del DPR 445/2000 e dell'art. 11 comma 6 DPCM ISEE - nella misura definita dal dirigente - secondo criteri predeterminati e improntati ad imparzialità e trasparenza. Il Comune esegue i controlli necessari diversi da quelli di competenza di altri enti e previsti dall'art. 11 del DPCM ISEE anche con la richiesta di informazioni analitiche al sistema informativo dell'INPS. Per l'individuazione delle dichiarazioni da sottoporre a controllo ci si avvarrà di mezzi che garantiscano la selezione anonima degli utenti.
2. I controlli verranno effettuati a campione tenendo conto della quantità dei procedimenti, della rilevanza economica per l'Amministrazione Comunale e delle risorse destinabili all'attività di controllo. La scelta delle istanze contenenti D.S.U. ISEE da includere nel campione sottoposto a controllo potrà essere effettuata dal dirigente con riferimento ai seguenti criteri:
 - a. sorteggio su base numerica
 - b. sorteggio su base temporale.
3. I criteri per l'identificazione delle D.S.U. e delle domande da controllare sono preventivamente definiti e resi noti agli utenti dei servizi.
4. L'Ufficio attiva le seguenti tipologie di controlli:
 - formali: per verificare la correttezza formale della istanza;
 - di veridicità: per verificare quanto dichiarato dal richiedente o documentato con atti presentati a corredo dell'istanza e nei casi individuati nel punto 2 nella tabella allegato A);
 - di congruità: per valutare se il reddito dichiarato è compatibile con la composizione e le esigenze del nucleo, secondo scale di valori minimi individuati nella tabella allegato A).
5. Vengono attivati controlli di congruità sulle dichiarazioni sostitutive uniche ISEE rese qualora queste risultino apparentemente incongrue, in quanto l'indicatore ISEE è inferiore alle necessità minime di sostentamento di un nucleo familiare, riferite ai valori indicati nel punto 1 lett. a) e b) della tabella allegato A) e nei casi di cui al punto 1 lett. c) e d) della tabella allegato A).
6. I controlli devono essere effettuati di norma in via preventiva rispetto alla prestazione richiesta; in relazione alla urgenza di erogare la prestazione, il dirigente può autorizzare l'effettuazione del controllo in via successiva.
7. Qualora il cittadino si avvalga di una D.S.U. ISEE che riporti le omissioni o difformità, di cui all'art. 11, comma 3 del DPCM ISEE, il Comune potrà richiedere idonea documentazione atta a dimostrare la completezza e veridicità dei dati indicati nella dichiarazione.

8. Analoga documentazione potrà essere richiesta dal Comune anche nell'ipotesi, prevista all'art. 11, co. 7 del DPCM ISEE, in cui il dichiarante, rilevando inesattezze negli elementi acquisiti dagli archivi dell'INPS e dell'Agenzia delle Entrate, presenti per iscritto all'INPS osservazioni e/o documenti o compili il modulo integrativo, autocertificando le componenti per cui rilevi le inesattezze.

Art. 7 – Procedimento e modalità dei controlli

1. I controlli avverranno:
 - mediante raffronto dei dati dichiarati con quelli contenuti nelle corrispondenti banche dati cui l'Amministrazione Comunale ha accesso;
 - mediante richiesta, per i dati non accessibili dalle banche dati, della relativa documentazione ai soggetti interessati o ad altri Enti pubblici;
 - mediante richiesta al Nucleo Investigativo della Polizia Municipale di verifica delle condizioni economiche e sociali complessive della famiglia;
 - come da protocolli di intesa con la Guardia di Finanza.
2. Qualora le D.S.U. ISEE e le istanze presentino delle irregolarità o delle omissioni rilevabili d'ufficio, derivanti in maniera palese da errore scusabile, l'Ufficio competente dà notizia all'interessato di tale irregolarità. In questi casi può richiedere a chi presenta istanza per la prestazione, chiarimenti o documenti integrativi ovvero la produzione di una nuova dichiarazione ISEE nel caso in cui quella prodotta, ancorché in corso di validità, non risulti corrispondente ai dati reddituali, alla composizione del nucleo familiare, al patrimonio mobiliare e/o immobiliare.
3. Quando non sussista coincidenza tra dichiarante la D.S.U. ISEE e colui che presenta l'istanza per ottenere la prestazione agevolata, nel caso sia attivato il procedimento di controllo nei confronti il dichiarante la D.S.U. ISEE, verrà data informazione anche all'istante. L'esito del procedimento di controllo ha effetti sul procedimento principale relativo alla prestazione sociale agevolata richiesta.
4. In caso di attivazione del procedimento di controllo sulle istanze e sulle D.S.U. ISEE per veridicità o congruità viene garantito il contraddittorio con l'interessato. Qualora si rilevino difformità, lo stesso viene formalmente invitato a presentare in un termine massimo di quindici giorni dal ricevimento dell'avviso eventuali osservazioni rese sotto forma di dichiarazione sostitutiva ai sensi degli artt. 46 e 47 del D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445 e/o documentazione per fornire esaustive motivazioni al fine di giustificare le difformità rilevate.
5. La comunicazione di invito al contraddittorio vale altresì quale comunicazione ai sensi dell'art. 10 bis della Legge 7 agosto 1990 n. 241 e successive modifiche ed integrazioni.
6. Qualora, al termine della procedura indicata nel presente articolo, persistano gravi elementi di falsità nelle dichiarazioni rese dal richiedente all'Amministrazione Comunale, il Dirigente, ferme restando le ulteriori azioni indicate nei successivi punti 7 e 8 – è tenuto ad attivarsi immediatamente, trasmettendo gli atti contenenti le presunte false dichiarazioni all'Autorità Giudiziaria. Nell'inoltare la segnalazione all'Autorità Giudiziaria, dovrà essere indicata espressamente la notizia criminis ed il soggetto presunto autore dell'illecito penale. Inoltre, ai sensi dell'art. 11 comma 6 del DPCM ISEE, il Comune dovrà comunicare all'INPS eventuali dichiarazioni mendaci e potrà inviare all'Agenzia delle Entrate una lista di beneficiari per gli accertamenti di competenza.

7. Conseguenze dei controlli

TIPO DI CONTROLLO	ESITO VERIFICA	CONSEGUENZA
PREVENTIVO	VERIDICITA' CONGRUITA'	Concessione beneficio
	NON VERIDICITA'	Rigetto dell'istanza con comunicazione interessato Segnalazione Procura Repubblica Comunicazione all'INPS delle dichiarazioni mendaci
	INCONGRUITA'	Rigetto dell'istanza con comunicazione interessato Segnalazione Guardia di Finanza.
SUCCESSIVO	VERIDICITA' CONGRUITA'	Conferma del beneficio concesso
	NON VERIDICITA'	Revoca del beneficio Recupero delle agevolazioni economiche già corrisposte { Applicazione sanzione ex art. 316 ter codice penale in caso di beneficio percepito pari o inferiore a € 3.999,96 per benefici erogati di valore superiore Segnalazione alla Procura della Repubblica Comunicazione all'INPS delle dichiarazioni mendaci
	INCONGRUITA'	Applicazione sanzione nei casi previsti ex art. 38, L. N. 122 30/07/2010 da € 500,00 a € 5.000,00 Revoca del beneficio Recupero delle somme già corrisposte Segnalazione alla Guardia di Finanza

La mancata o tardiva presentazione della documentazione richiesta in sede di controllo ovvero la incompleta o inadeguata documentazione trasmessa comporterà il diniego o la revoca dell'agevolazione richiesta.

- In caso di controllo di tipo successivo quando il valore del beneficio indebitamente percepito è pari o inferiore a € 3.999,96 viene applicata la sanzione amministrativa del pagamento di una somma di denaro da € 5.164 a € 25822 in rapporto proporzionale con il beneficio conseguito. Tale sanzione non potrà comunque superare il triplo del beneficio conseguito (art. 316 ter codice penale). Qualora ricorrano eventuali ipotesi di reato sarà inoltrata segnalazione alla Procura della Repubblica.

Qualora il valore del beneficio indebitamente percepito sia superiore all'importo sopra citato deve essere inoltrata la sola segnalazione alla Procura della Repubblica.

Si applica inoltre la sanzione prevista dalla L. 122 del 30/07/2010, art. 38.

9. Per definire la misura va fatto ricorso alle disposizioni recate dall'art. 11 legge n. 689/81 "Modifiche al sistema penale" che indica gli elementi di valutazione per la determinazione del quantum, che si osservano "in quanto applicabili e salvo che non sia diversamente stabilito". Così viene disposto che occorre avere riguardo "alla gravità della violazione, all'opera svolta dall'agente per l'eliminazione o attenuazione delle conseguenze della violazione, alla personalità dello stesso e alle sue condizioni economiche", considerata, comunque, la facoltà del pagamento in misura ridotta (un terzo del massimo o se più favorevole il doppio del minimo edittale) prevista dal successivo art. 16 della L. 689/81.

Art. 8 - Applicazione

1. Il presente regolamento integra ogni altra norma regolamentare comunale relativa a prestazioni socio-assistenziali che prevedono la valutazione della situazione economica.
2. Il Comune procede a costituire una banca dati informatica da implementare con le prestazioni riconosciute e con le risultanze dei controlli effettuati dagli Uffici per migliorare l'efficacia dell'azione amministrativa e per garantire la trasmissione dei dati all'INPS onde evitare duplicazione di procedure e di prestazioni.



Comune di Padova

Regolamento di applicazione dell'Indicatore della Situazione Economica Equivalente per le prestazioni sociali agevolate.

ALL. A

1. **Controlli di congruità:** Qualora la D.S.U. ISEE del richiedente la prestazione rientri in uno dei casi indicati nei punti a), b), c) e d) di cui sotto, l'Ufficio considera la domanda, così come stabilito dall'art. 6 del presente Regolamento, non congrua e la respinge, dandone comunicazione all'interessato, salvo che in sede di istruttoria non siano dimostrate dagli interessati o altrimenti acquisite in via successiva d'ufficio altre fonti lecite e sufficienti di reddito:
- a. valore I.S.E. pari a zero;
 - b. valore I.S.E. inferiore ai seguenti valori in relazione alla composizione numerica del nucleo familiare richiedente:

Nucleo familiare	1 persona	2 persone	3 persone	4 persone	5 persone	6 persone	7 persone	8 persone ed oltre
Euro anno	3.000	4.500	5.500	6.500	7.500	8.500	9.000	10.000

- c. il richiedente intenda far valere un ISEE contraddittorio rispetto al tenore di vita del nucleo;
- d. le dichiarazioni sostitutive uniche ISEE siano rese da soggetti in relazione ai quali l'Amministrazione Comunale è a conoscenza di segnalazioni da parte di altri uffici o servizi, nonché di altre Amministrazioni, di dichiarazioni incongrue in base ai criteri del presente Regolamento.

I valori di cui alla tabella sono rivalutati con delibera di Giunta.

Qualora la D.S.U. ISEE del richiedente la prestazione rientri in uno dei casi indicati al co. 1 nelle lett. a), b), c) e d) il dichiarante in sede di controllo deve giustificare l'incongruità di quanto dichiarato presentando elementi leciti, concreti, specifici e dettagliati a comprova della disponibilità economica necessaria alle normali esigenze di sostentamento del nucleo, o tali da giustificare i rilievi contenuti nei punti c) e d).

2. **Controlli di veridicità:** Vengono attivati controlli ai sensi dell'art. 71 del DPR 445/2000 nei casi in cui sorgono fondati dubbi sul contenuto sulla veridicità delle dichiarazioni sostitutive di cui agli articoli 46 e 47 del DPR 445/2000 con riguardo alle seguenti situazioni:
 - a. il richiedente intenda far valere un ISEE contraddittorio rispetto ad altri stati, fatti e qualità del richiedente e/o di terzi da lui dichiarati nell'istanza o precedentemente dichiarati;
 - b. le dichiarazioni sostitutive uniche ISEE siano rese da soggetti in relazione ai quali l'Amministrazione Comunale è a conoscenza di segnalazioni da parte di altri uffici o servizi, nonché di altre Amministrazioni, di dichiarazioni non veritiere in base ai criteri del presente Regolamento;
 - c. quando il valore ISEE risultante dalla D.S.U. presentata risulti inferiore in misura minima rispetto alla soglia per l'accesso o per l'ottenimento di una tariffa agevolata (c.d. ISEE sottosoglia). In relazione ai vari servizi erogati, sarà quantificata la misura necessaria per identificare gli ISEE sottosoglia.
3. Sono fatte salve le prestazioni sociali agevolate del Comune di Padova qualora il dirigente, sulla base di adeguata documentazione fornita dagli Uffici competenti, attesti una situazione di oggettiva e motivata indigenza o necessità di tutela del nucleo per fattispecie di carattere straordinario.
4. La Giunta Comunale con proprio atto definisce, anche con riguardo alla tipologia dei servizi, il livello di compartecipazione alla spesa dei familiari tenuti ai servizi ai sensi dell'art. 433 C.C..